

Prat. (omissis) - (omissis) 197

Con due richieste di simile tenore protocollate in data 14 e 22 settembre 2020, l'Avvocato stabilito (omissis), premesso di essere stata contattata da "un'Associazione senza scopo di lucro e registrata presso l'Agenzia delle Entrate" al fine di essere nominata quale "consulente legale" della stessa Associazione, ha richiesto apposito parere "relativo alla compatibilità dell'attività professionale al fine di svolgere la consulenza legale per l'associazione". Chiede, altresì, "informazioni in merito al rilascio di eventuali certificazioni e/o autorizzazioni per la sottoscritta" da "depositare eventualmente ... al fine di svolgere l'attività professionale evitando altresì problematiche future a fini fiscali e disciplinari". Allega alle istanze copia integrale dello statuto dell'Associazione.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici

OSSERVA

Preliminarmente corre l'obbligo di precisare che non è compito del Consiglio dell'Ordine rilasciare pareri agli iscritti relativi al rispetto degli obblighi fiscali che incombono su di loro.

Ciò posto, l'art. 4 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96 "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale", stabilisce che "1. L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949 e con legge 24 febbraio 1997, n. 27 utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo."

Ai sensi, poi, dell'art. 5 commi 1 e 2 del medesimo decreto "1. L'avvocato stabilito ... (è tenuto) all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 2. All'avvocato stabilito ... si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato..."

Con riferimento allo svolgimento dell'attività professionale, come anche rammentato in "Avvocati "stabiliti" - Linee guida per gli iscritti" estratto dal verbale dell'adunanza di questo Consiglio del 26 luglio 2012, l'art. 8 del decreto n. 96 stabilisce che "1. *Nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 2. L'intesa di cui al comma 1 deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.*".

Con riferimento, invece, alle "prestazioni stragiudiziali", l'art. 10 del decreto più volte citato stabilisce che "1. *L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare, senza le limitazioni di cui all'articolo 8, l'attività professionale stragiudiziale, fornendo in particolare consulenza legale sul diritto dello Stato membro di origine, sul diritto comunitario ed internazionale, nonché sul diritto nazionale.*".

Sotto il profilo più squisitamente deontologico, si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del Codice Deontologico Forense "...3. *L'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.*".

Ai sensi dell'art. 6, "1. *L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.*".

In tal senso si rammenta anche che fra le incompatibilità previste dall'art. 18 della Legge 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ovviamente non rientra l'attività di consulenza legale peraltro espressamente richiamata nel citato art. 10 del decreto legislativo n. 96/2001.

In ogni caso, laddove valuti anche di iscriversi all'Associazione in questione, l'istante avrà cura di considerare che, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, "1. *L'avvocato deve*

astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta." restando essa stessa tenuta a verificare direttamente se, nel caso, tale conflitto di interessi - rilevante deontologicamente anche laddove solo potenziale - sussista o meno.

Tutto ciò premesso,

RITIENE

che fermo quanto in premessa, nel rispetto della disciplina e delle norme deontologiche sopra indicate, sia possibile per l'istante esercitare il ruolo di consulente legale anche in favore di un'associazione non avente fini di lucro senza bisogno di certificazioni e/o autorizzazioni da parte del Consiglio dell'Ordine.

Parole/frasi chiave: **D.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96;** avvocato stabilito, attività di consulenza stragiudiziale - ammissibile